



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale
campo da padel – Via Strada Provinciale n. 19 – Sassofeltrio (RN)

Il **Comune di Sassofeltrio**, Provincia di Rimini, codice fiscale _____, rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della Determinazione n. ___ del _____ (di seguito: «Comune»);

e

Il/la _____ (denominazione del soggetto gestore), con sede legale in _____, codice fiscale/P.IVA _____, iscritto/a al Registro _____ al n. _____, rappresentato/a dal legale rappresentante _____, nato/a _____ il _____, (di seguito: «Gestore»);

di seguito congiuntamente denominati «Parti».

PREMESSO CHE:

— il Comune di Sassofeltrio è proprietario di un impianto sportivo di nuova costruzione composto da n. 1 campo da padel outdoor, spogliatoi e area scoperta adibita a parcheggio, sito in Via Strada Provinciale n. 19 (di seguito: «impianto»), classificato nel patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c.;

— con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____ il Comune ha approvato gli indirizzi per l'affidamento in gestione dell'impianto a soggetti del settore sportivo dilettantistico, al fine di promuovere la pratica sportiva;

— con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. ___ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico di selezione comparativa, pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 21 giorni consecutivi a decorrere dal _____;

— a seguito della procedura di selezione comparativa, svolta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e dell'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna 31 maggio 2017, n. 8, il Gestore è risultato assegnatario dell'affidamento con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. ___ del _____, avendo conseguito un punteggio di punti ___ su 100;

— la presente convenzione recepisce integralmente l'offerta presentata in sede di selezione comparativa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

- il valore della controprestazione non monetaria è stato determinato con apposita Relazione tecnico-estimativa del Responsabile del Servizio Amministrativo, agli atti del procedimento, che ha fissato la soglia minima in € 2.500,00 per il biennio;
- il Gestore dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni dell'avviso pubblico e della presente convenzione, e di avere preso visione diretta dell'impianto mediante sopralluogo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1.1 Il Comune affida al Gestore la gestione dell'impianto sportivo comunale composto da n. 1 campo da padel outdoor di nuova costruzione, spogliatoi e area scoperta adibita a parcheggio, sito in Via Strada Provinciale n. 19, Sassofeltrio (RN), per le finalità di cui alla presente convenzione.

1.2 L'affidamento è finalizzato alla promozione della pratica sportiva quale strumento di benessere psicofisico, coesione sociale, crescita educativa e contrasto all'emarginazione, con priorità per giovani (under 18), anziani (over 65) e persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui all'art. 33, ultimo comma, Cost. e degli artt. 2 e 118 Cost., nonché degli artt. 1 e 4 della L.R. n. 8/2017.

1.3 L'impianto è di proprietà del Comune e appartiene al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c. Non può essere destinato a usi diversi da quelli sportivi e ricreativi senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 2 – Durata

2.1 La presente convenzione ha durata di **anni 2 (due)** a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2.2 Alla scadenza, il Comune valuterà le modalità di affidamento più adeguate sulla base dei risultati del periodo di gestione, anche mediante procedura ordinaria di maggiore durata. La presente convenzione non si rinnova tacitamente.

Art. 3 – Consegna e riconsegna dell'impianto

3.1 L'impianto è consegnato al Gestore mediante verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle Parti. Il verbale di consegna descrive lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature al momento della presa in carico.

3.2 Il Gestore dichiara di aver già preso visione dell'impianto mediante sopralluogo e di accettarne lo stato di fatto senza riserve.

3.3 Alla scadenza o alla risoluzione anticipata della convenzione, l'impianto è restituito al Comune nelle condizioni di buona conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento da uso. La riconsegna avviene mediante verbale in contraddittorio. Le attrezzature e i beni acquistati dal Gestore nell'ambito degli interventi di valorizzazione di cui all'art. 7 rimangono acquisiti al patrimonio del Comune senza alcun indennizzo.



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Art. 4 – Obblighi del Comune

4.1 Per tutta la durata della convenzione il Comune si impegna a:

- a) sostenere il costo delle utenze di energia elettrica e acqua relative all'impianto, a titolo di contributo alla gestione a fronte degli obblighi sociali e delle prestazioni di valorizzazione assunte dal Gestore;
- b) eseguire, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la funzionalità strutturale e impiantistica;
- c) comunicare tempestivamente al Gestore ogni circostanza che possa incidere sulla fruibilità dell'impianto;
- d) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione della presente convenzione, anche mediante accesso all'impianto, salvo casi di urgenza.

Art. 5 – Obblighi del Gestore

5.1 Il Gestore si obbliga a:

- a) garantire l'accesso all'impianto a tutti i cittadini e associazioni sulla base di criteri obiettivi e senza discriminazioni di alcun genere, in conformità all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 38/2021;
- b) applicare le tariffe di accesso assicurando la riduzione a favore dei residenti nel Comune di Sassofeltrio nella misura offerta, pari al _____;
- c) promuovere la pratica sportiva a favore di giovani (under 18), anziani (over 65) e persone con disabilità, realizzando le iniziative specifiche indicate nell'Allegato A;
- d) partecipare, su richiesta del Comune, a iniziative e progettualità sociali promosse dall'Amministrazione, nei limiti della ragionevole compatibilità con la gestione ordinaria;
- e) provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'impianto e delle pertinenze, mantenendoli in stato di buona conservazione e di efficienza, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- f) realizzare gli interventi di valorizzazione di cui all'art. 7;
- g) stipulare e mantenere in vigore la polizza assicurativa di cui all'art. 9;
- h) non cedere la gestione a terzi né subaffittare l'impianto o parte di esso, neppure parzialmente o temporaneamente, senza previa autorizzazione scritta del Comune ai sensi dell'art. 12;
- i) effettuare la rendicontazione annuale di cui all'art. 10;
- j) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi evento che possa comportare danni all'impianto o pregiudicare la sicurezza degli utenti.

5.2 Il Gestore risponde direttamente nei confronti degli utenti e dei terzi per ogni danno derivante dalla propria attività gestionale o dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria e pulizia.



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Art. 6 – Tariffe e agevolazioni per i residenti

6.1 Le tariffe di accesso all'impianto sono fissate autonomamente dal Gestore, nel rispetto dei principi di accessibilità e non discriminazione, e sono comunicate al Comune prima dell'apertura al pubblico e ad ogni successiva variazione.

6.2 Il Gestore garantisce ai residenti nel Comune di Sassofeltrio una riduzione sulla tariffa ordinaria non inferiore al ___% per tutta la durata della convenzione. La riduzione non può essere modificata in diminuzione senza il consenso scritto del Comune.

6.3 Il Gestore dà adeguata pubblicità alle tariffe applicate e alle agevolazioni per i residenti, anche mediante affissione presso l'impianto e pubblicazione sul proprio sito web o sui propri canali di comunicazione.

Art. 7 – Controprestazione non monetaria – Interventi di valorizzazione

7.1 In luogo del canone pecuniario di concessione, il Gestore si obbliga a realizzare interventi di valorizzazione dell'impianto per un valore economico documentato complessivo non inferiore a € **2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per l'intera durata biennale della convenzione.

7.2 Gli interventi sono ripartiti nelle seguenti categorie, così come indicato nell'offerta economica (Allegato A):

- a) attività promozionale (valore offerto: € _____, da realizzarsi mediante: _____);
- b) acquisto di attrezzatura (valore offerto: € _____, beni: _____).

7.3 Entro 30 giorni dall'esecuzione di ciascun intervento, il Gestore presenta al Comune apposita rendicontazione corredata da: fatture o documenti fiscali equivalenti, documentazione fotografica, attestazione della corretta esecuzione.

7.4 Qualora al termine del biennio il valore documentato degli interventi risulti inferiore alla soglia minima di € 2.500,00, la differenza è corrisposta al Comune in forma monetaria entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione, senza necessità di messa in mora.

Art. 8 – Manutenzione

8.1 La manutenzione ordinaria dell'impianto — comprensiva di pulizia dei locali e delle pertinenze, verifica e piccole riparazioni delle attrezzature sportive, manutenzione del verde nelle aree di pertinenza, presidio della sicurezza quotidiana dei luoghi — è a carico del Gestore per tutta la durata della convenzione.

8.2 La manutenzione straordinaria — comprensiva di interventi strutturali, sostituzione di impianti, rifacimento di superfici e ogni opera non rientrante nella manutenzione ordinaria — è a carico del Comune ed è autorizzata caso per caso dal Responsabile del Servizio.

8.3 Il Gestore segnala prontamente al Comune qualsiasi guasto o deterioramento dell'impianto che richieda intervento straordinario. In caso di urgenza, può eseguire interventi



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

di somma urgenza dandone immediata comunicazione al Comune; i relativi costi sono rimborsati previa verifica.

8.4 Il mancato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria e pulizia da parte del Gestore, accertato con formale contestazione rimasta senza riscontro per 15 giorni, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 14.

Art. 9 – Assicurazione

9.1 Il Gestore stipula, entro la data di consegna dell'impianto, e mantiene in vigore per tutta la durata della convenzione una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori d'opera (RCO) con massimale non inferiore a € **1.000.000,00** per sinistro, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

9.2 Copia della polizza in corso di validità è trasmessa al Comune entro 5 giorni dalla stipula e ad ogni rinnovo. In caso di mancata trasmissione o di polizza non conforme, il Comune diffida il Gestore con assegnazione di un termine di 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune può risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 14.

9.3 Il Gestore è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi e agli utenti nell'ambito della propria attività gestionale. Il Comune è manlevato da qualsiasi pretesa in tal senso.

Art. 10 – Controlli e rendicontazione

10.1 Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione della presente convenzione attraverso il Responsabile del Servizio competente, anche mediante accesso all'impianto previo preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di urgenza debitamente motivati.

10.2 Entro il **31 gennaio** di ciascun anno di gestione, il Gestore trasmette al Comune una relazione annuale sull'attività svolta, contenente:

- a) dati sull'utilizzo dell'impianto (numero di sessioni, presenze, tipologia di utenza);
- b) rendiconto finanziario con evidenza separata delle entrate da tariffe e delle spese di gestione;
- c) resoconto delle iniziative sociali realizzate, con indicazione dei destinatari raggiunti;
- d) stato di avanzamento degli interventi di valorizzazione di cui all'art. 7, con documentazione di supporto;
- e) copia della polizza assicurativa in corso di validità.

Art. 11 – Sicurezza e qualificazione del personale

11.1 Il Gestore adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e di sicurezza degli impianti sportivi.



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

11.2 I presidi di primo soccorso sono mantenuti in conformità alla normativa vigente e all'art. 11, co. 8, della L.R. n. 8/2017.

Art. 12 – Divieto di cessione e subconcessione

12.1 Il Gestore non può cedere la gestione a terzi né subaffittare l'impianto o parte di esso — neppure parzialmente o temporaneamente, a titolo oneroso o gratuito — senza previa autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio. La domanda di autorizzazione deve indicare il soggetto terzo, la durata e le condizioni della cessione o subconcessione.

12.2 Il Comune può rifiutare l'autorizzazione qualora il soggetto terzo non possenga i requisiti previsti dall'avviso pubblico o qualora la cessione sia incompatibile con le finalità sociali dell'affidamento.

12.3 La violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione immediata ai sensi dell'art. 14, co. 1.

Art. 13 – Risoluzione e decadenza

13.1 Il Comune può risolvere la presente convenzione con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, al verificarsi delle seguenti cause:

- a) cessione non autorizzata della gestione o subconcessione dell'impianto (art. 12);
- b) perdita dei requisiti soggettivi che hanno consentito la partecipazione alla selezione;
- c) condanna definitiva del legale rappresentante per reati che comportino l'esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) apertura di procedure concorsuali nei confronti del Gestore;
- e) gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza, accertate dall'autorità competente.

13.2 Il Comune può altresì risolvere la convenzione previa diffida, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento, nei casi di:

- f) mancato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria e pulizia;
- g) mancata stipula o mantenimento della polizza assicurativa;
- h) mancata trasmissione della rendicontazione annuale nei termini.

13.3 In caso di risoluzione per inadempimento del Gestore, il Comune ha diritto al risarcimento del danno e all'incameramento degli interventi di valorizzazione già realizzati, senza indennizzo. Il Gestore è tenuto alla restituzione immediata dell'impianto.

13.4 La risoluzione è dichiarata con determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata sull'Albo Pretorio.

Art. 14 – Recesso



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

14.1 Il Comune può recedere dalla presente convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno 60 giorni. In tal caso il Gestore ha diritto al rimborso delle spese documentate e non ancora ammortizzate per gli interventi di valorizzazione già autorizzati ed eseguiti, proporzionalmente al periodo di gestione residuo.

14.2 Il Gestore non può recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, salvo per cause di forza maggiore oggettivamente documentate. Il recesso non autorizzato comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e il risarcimento del danno.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

15.1 I dati personali delle Parti sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

15.2 Il Gestore, nella propria attività, adempie autonomamente agli obblighi in materia di protezione dei dati personali degli utenti dell'impianto, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati raccolti nell'esercizio della gestione.

Art. 16 – Norme applicabili e rinvio

16.1 Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano, nell'ordine: il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38; la L.R. Emilia-Romagna 31 maggio 2017, n. 8; il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in quanto compatibile); il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Art. 17 – Controversie

17.1 Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione, mediante tentativo di conciliazione avanti al Responsabile del Servizio Amministrativo.

17.2 Qualora il tentativo di conciliazione non si concluda positivamente entro 30 giorni dalla richiesta scritta di parte, la controversia è deferita alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, per le controversie aventi natura pubblicistica; al Foro di Rimini per le controversie aventi natura civilistica.

Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione

19.1 Le spese di registrazione della presente convenzione, ove dovute, sono a carico del Gestore. L'imposta di bollo è assolta ai sensi di legge.

18.2 La presente convenzione è redatta in due originali, uno per ciascuna Parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassofeltrio, _____



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Per il Comune di Sassofeltrio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Per il Gestore

Il Legale Rappresentante

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE:

1. Verbale di consegna dell'impianto (da redigere all'atto della presa in carico – art. 3).
2. Allegato A Proposta gestionale del Gestore (offerta tecnica).
3. Allegato B – Offerta economica del Gestore (tariffe, riduzione per residenti, interventi di valorizzazione).
4. Polizza assicurativa RCT/RCO (o impegno alla stipula con termine non oltre la data di consegna).